

**GARANZIA AGGIUNTIVA SPERIMENTALE NON AGEVOLATA
A POLIZZA ERRE6 AGEVOLATA SULLE RESE CONTRO LE AVVERSITÀ CATASTROFALI E DI FREQUENZA**

DANNO DI QUALITÀ

APPENDICE ALLA POLIZZA /CERTIFICATO N. _____

1	AGENZIA		COD.
2	CONTRAENTE		COD.
3	SOCIO		N°
4	RISCHIO COMUNE CON IL CERTIFICATO/POLIZZA DI ASSICURAZIONE ERRE6 RISCHI AGEVOLATI FATA Assicurazioni Danni SpA		N°

Il sottoscritto: _____

La presente appendice riporta le condizioni particolari che regolano la garanzia aggiuntiva non agevolata prestata dalla compagnia, su richiesta del contraente, al fine di coprire eventuali danni di qualità relativi alla produzione di cereali che si potrebbero verificare – anche in assenza delle avversità atmosferiche previste dalla copertura base – in conseguenza di un andamento climatico avverso (come di seguito definito) e al raggiungimento di determinati valori di temperature e di piovosità riscontrabili sulla base dell'indice meteorologico di seguito indicato.

Con il seguente documento l'assicurato aderisce alla copertura assicurativa integrativa non agevolata prestata limitatamente agli Assicurati che hanno sottoscritto un certificato/polizza di assicurazione ERRE6 AGEVOLATA SULLE RESE Edizione 01/2017 e le CONDIZIONI SPERIMENTALI AGEVOLATE Edizione 01/2017 sempreché il su indicato certificato/polizza di assicurazione preveda l'applicazione di un limite minimo di danno per l'accesso al diritto dell'indennizzo superiore al 30%.

DEFINIZIONI:

ANDAMENTO CLIMATICO AVVERSO

indica un andamento climatico – identificato sulla base dell'alterazione di due parametri ricompresi nell'Indice Climatico, quali la piovosità e la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione – che si allontana significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura e produce effetti negativi sulla produzione.

INDICE CLIMATICO

tale indice consente di identificare un evento meteorologico, registrato sulla base di un parametro dato dalla somma della temperatura media giornaliera o delle precipitazioni cumulate, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltura, potenzialmente dannoso per la produzione agricola. Al di sotto o al di sopra di tale indice si stima si possa verificare una riduzione del peso ettolitrico del frumento con conseguenti danni di qualità del prodotto.

Art. 1 – Oggetto della garanzia integrativa

La presente garanzia integrativa è prestata esclusivamente agli Assicurati che hanno sottoscritto la polizza di assicurazione ERRE6 AGEVOLATA SULLE RESE (Edizione 01/2017) e le CONDIZIONI SPERIMENTALI AGEVOLATE sempreché il certificato di assicurazione preveda l'applicazione di un limite minimo di danno per l'accesso al diritto dell'indennizzo superiore al 30%.

La Compagnia con la presente garanzia integrativa si impegna, secondo i termini previsti dalla presente Appendice e nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione (incluse le relative limitazioni ed esclusioni), a tenere indenne l'assicurato per il danno di qualità subito alla produzione dichiarata nel certificato di assicurazione a seguito di un Andamento Climatico Avverso identificato sulla base dell'Indice Climatico, secondo quanto di seguito precisato. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo superamento dei valori ricompresi dall'Indice Climatico.

Art. 2 – Operatività della garanzia integrativa

Fermo quanto previsto dall'Art. 3 delle Condizioni Sperimentali di Assicurazione, sarà indennizzato il danno di qualità al prodotto risarcibile ai termini di polizza, qualora non abbia raggiunto i valori minimi di peso ettolitrico previsti dal medesimo art. 3, purché i relativi danni di qualità derivino da un Andamento Climatico Avverso identificato sulla base dei parametri ricompresi nell'Indice Climatico e indicati nella seguente tabella, relativi alla fase riproduttiva dalla spigatura alla mietitrebbiatura.

REGIONE	SOMMA DELLE TEMPERATURE MEDIE GIORNALIERE		PRECIPITAZIONI CUMULATE	
	INFERIORE A (°C)	SUPERIORE A (°C)	INFERIORE A (mm)	SUPERIORE A (mm)
Emilia Romagna	1.080	1.400	45	230
Marche	1.050	1.400	40	220
Toscana	1.000	1.300	40	220
Umbria	1.000	1.400	50	220
Veneto	1.075	1.400	45	230

Art. 3 – Durata convenzionale della fase riproduttiva

Per consentire la verifica degli indici climatici registrati nel corso della fase riproduttiva della coltura ad essa viene attribuita una durata convenzionale: dal 1° maggio alla mietitrebbiatura e comunque non oltre il 1° luglio.

Per durate diverse della fase riproduttiva si applicheranno gli indici riportati adeguandoli proporzionalmente.

Art. 4 – Franchigia

A parziale deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione ERRE6, il danno di qualità prodotto in considerazione dell'Andamento Climatico Avverso sarà liquidato senza applicazione della franchigia contrattuale.

Art. 5 – Obblighi dell'assicurato

Qualora si verifichi un Andamento Climatico Avverso e un conseguente danno qualitativo alla produzione, l'assicurato dovrà darne tempestivamente avviso alla Società. L'assicurato dovrà fornire alla Società, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, ogni informazione necessaria, assistenza e prova volta a dimostrare l'effettivo verificarsi del danno di qualità subito.

Art. 6 – Gestione del sinistro

L'accertamento del danno sarà effettuato sul campo in prossimità della mietitrebbiatura, dai periti incaricati dalla Compagnia, tramite idonea apparecchiatura.

Art. 7 – Mandato del perito

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 16 delle Condizioni Speciali di Assicurazione ERRE6, il perito dovrà verificare il sussistere di almeno una delle condizioni, preliminari alla misurazione del peso specifico, necessarie per l'ammissione all'indennizzo di cui alla presente garanzia integrativa e, in particolare, il verificarsi degli eventi meteorologici ricompresi nell'Indice Climatico e indicati nella tabella di cui al precedente art. 2 della presente Appendice.

Art. 8 – Quantificazione del danno

La quantificazione del danno avviene a livello di singola partita assicurata, e con l'applicazione di limiti d'indennizzo secondo quanto indicato all'Art. 12 - Limite di indennizzo – delle Condizioni Speciali di Assicurazione ERRE6.

Il risarcimento dovuto in forza della presente garanzia integrativa è pari alla differenza, se positiva, tra quanto dovuto secondo quanto previsto dal comma precedente e quanto deve essere liquidato a termini del certificato di assicurazione agevolato ai sensi dell'Art. 17 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno – delle Condizioni Generali di Assicurazione ERRE6.

Art. 9 – Premio

Il Contraente prende atto che il premio dovuto per detta garanzia integrativa deriva dall'applicazione della tariffa indicata sul certificato di assicurazione al valore assicurato, al netto di eventuali domande di riduzione. Il premio così calcolato sarà maggiorato dell'imposta di legge pari a 2,5%.

La presente appendice è stata redatta in 4 esemplari per un solo effetto il ___/___/2017.

Per la Società

L'Assicurato